

Allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto**

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi"), nonché dall'art. 3 comma 56 della Legge 24-12-2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", modificato dal DL 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni in L. 6/8/2008 n. 133, oltre a quanto previsto dagli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 9 giugno 2008, modificata con deliberazione n. 144 del 30.11.2009.

#### **ART. 2**

##### **Ambito applicativo**

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.
2. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, letto b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo

di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

### **ART. 3**

#### **Esclusioni**

1. Il presente Regolamento, fatto salvo il regime di pubblicità stabilito dal successivo art. 12 comma 4, non si applica:
  - a) agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
  - b) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
  - c) agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
  - d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - e) ai membri di commissioni e organi istituzionali.
2. Sono inoltre esclusi, in virtù di numerose pronunce giurisdizionali, gli incarichi di:
  - a) rappresentanza e patrocinio legale in giudizio;
  - b) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o di alta specialità non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché le attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

### **ART. 4**

#### **Programma annuale**

1. Il Consiglio approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2, comma 1, annualmente di norma nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il programma si compone di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento.
3. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione:
  - a) la professionalità richiesta;
  - b) la tipologia dell'incarico;
  - c) le motivazioni e finalità di ricorso ad incarico esterno;
  - d) la durata prevista.

### **ART. 5**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione, cos' come previsto dall'art. 3 comma 56 della Legge 24-12-2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", modificato dal DL 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni in L. 6/8/2008 n. 133.

### **ART. 6**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi esterni**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:



- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite all'ordinamento all'ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/ o elenchi; Si prescinde dal possesso del diploma di laurea qualora la professionalità dell'incaricando è desunta dall'iscrizione ad appositi albi previsti da leggi speciali;
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all' art. 7, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

#### **ART. 7**

##### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.
2. Il dirigente competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - b) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all' oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
  - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - e) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 130.000 e 206.000 euro previo espletamento di gara pubblica, mentre per quelli compresi tra 5.000 e 130.000 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.
4. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000 euro possono essere affidati direttamente intuitu personae, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia e previa

- attestazione di congruità dell'importo del compenso da parte del Dirigente/responsabile del servizio competente.
5. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
    - a) quando sia andata deserta la selezione di cui al comma 3;
    - b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
  6. Gli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

**ART. 8**

**Criteria per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. La selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi verrà effettuata valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
  - d) il prezzo offerto.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'avviso di cui all'art. 7 comma 2 può definire ulteriori criteri di selezione.

**ART. 9**

**Disciplinare di incarico**

1. Il dirigente/responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità:
  - a) che l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, anche di spesa, dei criteri e delle modalità previsti dal presente Regolamento;
  - b) che l'incarico da conferire, nei casi rientranti nelle fattispecie disciplinate dall'art. 2, comma 1, è previsto nel programma di cui al precedente art. 4 e sue successive variazioni;
3. Il disciplinare di incarico dovrà inoltre contenere:
  - a) l'oggetto dell'incarico;
  - b) le modalità di svolgimento;
  - c) la durata;
  - d) il compenso professionale;
  - e) le modalità di liquidazione del compenso;
  - f) le penalità;
  - g) la clausola risolutiva espressa ed eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale;
  - h) le modalità di recesso.

## **ART. 10**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, nelle diverse fasi realizzative;
2. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi.

## **ART. 11**

### **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/ responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
3. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

## **ART. 12**

### **Pubblicità degli incarichi**

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
4. 2 Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il regime di pubblicità di cui al comma 3 si applica anche agli incarichi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capo in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

## **ART. 13**

### **Attestazioni**

1. La determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui all'art. 1 del presente Capo e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
  - a. dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  - b. del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - c. del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - d. del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.
2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

## **ART. 14**

### **Estensione**

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

## **ART. 15**

### **Controllo della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

## **ART. 16**

### **Invio alla Corte dei Conti**

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.